

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con

studio in [OMISSIS], Via [OMISSIS], cod. fisc. [OMISSIS], avverso la decisione in data 20/6/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo Di Condojanni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con ricorso presentato al COA di Trani il 3/3//2014 l'avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], impugnava la decisione del COA di Trani, notificata il 10.2.2014 con la quale gli era stata irrogata la sanzione dell'avvertimento essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi d'incolpazione:

“Per aver tenuto una condotta contraria all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, con modi non conformi alla correttezza e al decoro, in spregio ai principi costituzionali di cui all'art. 2233 c.c., sottoscrivendo con il Comune di Bisceglie una convenzione, allegata ed approvata al punto 4) della delibera di Giunta n. [OMISSIS] dell'[OMISSIS], con la quale si accettava, per ogni consulenza ante causa e per il patrocinio di cause innanzi al Giudice di pace, un compenso nella misura di E. 17,00 comprensivo di IVA e CPA, così mortificando la peculiare funzione della professione forense e violando i precetti deontologici degli artt. 5 e 19 del codice deontologico forense.

Fatto commesso in Bisceglie l'11.1.2012

B) Per non aver collaborato con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, omettendo di produrre la copia della comunicazione sottoscritta e formalmente richiesta in data 30.8.2012, così violando l'art. 24 del Codice deontologico”.

Fatto commesso in Trani il 15.9.2012

Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito di numerose segnalazioni, relative all'attivazione, da parte del Comune di Bisceglie, di una convenzione avente ad oggetto incarichi professionali da remunerare ad un costo forfettario di 17 euro a giudizio. Tra gli avvocati firmatari della convenzione, vi era l'avv. [RICORRENTE], che veniva più volte invitato dal COA a fornire chiarimenti e documentazione rilevante (ivi inclusa la convenzione).

Si trascrive dall'impugnata decisione del COA lo svolgimento dei fatti:

“In particolare in data 26.4.2012 veniva comunicata all'incolpato l'iscrizione d'ufficio della

notizia nel registro degli esposti e la possibilità di estrarre copia dell'incarto e depositare memorie difensive; in data 11.5.2012, veniva acquisita documentazione relativa ad uno dei giudizi patrocinati nell'interesse del Comune di Bisceglie dall'incolpato; in data 18.6.2012 perveniva memoria con la quale l'incolpato contestava, nel fascicolo disciplinare, l'assenza di documentazione, relativa alle segnalazioni da parte dei colleghi circa l'addebito deontologico e la non corrispondenza al vero della accettazione, alle condizioni richiamate nella delibera di giunta.

In data 11.07.2012 venivano trasmesse dal comune di Bisceglie la delibera di giunta n.4 dell'11.01.2012 avente ad oggetto l'affidamento degli incarichi, con l'indicazione dell'avv. [RICORRENTE] nei professionisti incaricati, e la determina di approvazione della convenzione (stipulata come riporta la determina, in data 21.02.2012 con l'Avv. [RICORRENTE] ed altri) nonché con allegata la convenzione non sottoscritta dai difensori.

In data 27.07.2012 l'Avv. [OMISSIS], in rappresentanza anche degli altri colleghi incolpati rilasciava dichiarazioni alla Gazzetta del Mezzogiorno nelle quali comunicava che il Consiglio dell'Ordine di Trani era intervenuto per censurare il compenso irrisorio convenuto nella convenzione e dichiarando, che tutti "avrebbero rinunciato ad ogni forma di compenso" e "portato avanti tutti i giudizi a titolo gratuito".

In data 30.08.2012 questo Consiglio dell'Ordine con raccomandata del 30.08.2012 ricevuta il 05.09.2012 richiedeva formalmente ai sensi dell'art. 24, 2 comma C.d.f. di produrre la copia della convenzione sottoscritta con il Comune di Bisceglie, e in data 14.09.2012 l'incolpato comunicava l'intenzione del Comune di non voler divulgare la convenzione e che per un profilo di segreto professionale e riservatezza, non poteva adempiere alla richiesta formulata da questo Consiglio dell'Ordine, allegando altresì, una nota nella quale il difensore rifiutava ogni forma di compenso, assumendo l'incarico, nell'interesse del Comune a titolo completamente gratuito.

In data 5.10.2012 veniva comunicato all'incolpato l'apertura del procedimento disciplinare.

In data 22.10.2012 venivano depositate dall'avvocato [RICORRENTE] deduzioni scritte con le quali contestava ogni addebito così come formalizzato nei capi di incolpazione.

In data 23.4.2013 veniva notificato il decreto di citazione a giudizio e all'udienza del 20.6.2013, sentita la relazione del consigliere relatore, data la parola all'incolpato, quest'ultimo concludeva ribadendo che le prestazioni erano prestate a titolo gratuito, che comunque nel 2013 aveva chiesto la sospensione in pendenza del giudizio disciplinare, e

che nel 2012 aveva ricevuto dal comune di Bisceglie incarichi anche per materie diverse da quelle previste in convenzione.

Precisava altresì l'incolpato, che in virtù di tale convenzione aveva ricevuto 60/70 incarichi nell'anno 2012 e che in alcune cause si era dichiarato distrattario".

Giova in ultimo precisare che l'incolpato, anche in presenza di procedimento disciplinare, sottoscriveva nel 2013 una nuova convenzione.

Il Coa perveniva all'affermazione di colpevolezza in relazione all'art. 5 del C.D. poiché la convenzione con il quale l'incolpato accettava il compenso per ogni giudizio nella misura di € 17,00, comprensivi di IVA e CPA, realizzava *“ un comportamento gravemente pregiudizievole del decoro e della dignità professionale e mortifica la peculiare funzione della professione forense”* ed ancora in riferimento all'art. 19 CD, poiché la sottoscrizione della convenzione, con onorari così sproporzionati, *“ costituisce un modo non corretto usato per l'acquisizione della clientela”* .

Infine il COA sottolineava che *“ il possibile illecito in violazione dell'art.19 del C.d.f. si consuma indipendentemente dal fatto che il rapporto di clientela si instauri effettivamente per l'effetto della condotta volta all'accaparramento posta in essere dall'avvocato e indipendentemente dal fatto che abbia tratto vantaggio alcuno dalla condotta assunta, atteso che la norma in esame delinea un illecito di pericolo e non di danno”*.

Evidenziava inoltre il COA che l'aver l'incolpato rinunciato alla convenzione sottoscritta prevedendo la gratuità delle prestazioni non elide l'antigiuridicità delle condotte pregresse, in violazione dell'art. 19 CD.

In ultimo il COA riteneva non collaborativo il comportamento dell'incolpato per avere sottoscritto una nuova convenzione nel 2013, per avere opposto un netto rifiuto a produrre la convenzione, con motivazioni infondate e per altre ragioni ancora ed ha quindi ritenuto configurarsi l'illecito di cui all'art. 24 CD.

Avverso l'affermazione delle responsabilità e l'applicazione dell'avvertimento insorge l'avv. [RICORRENTE], chiedendone integrale riforma previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'escussione dei testi di cui alla lista presentata e rigettata in primo grado e l'audizione dell'incolpato.

Il ricorso è articolato in unico motivo, da cui sono desumibili le seguenti censure:

a) vizio di motivazione ed errata ricostruzione e valutazione dei fatti;

b) assenza di violazione dell'art. 5 CDF, sotto duplice profilo:

1) per avere l'incolpato rinunciato al compenso previsto dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Bisceglie;

- 2) irrilevanza sul piano disciplinare del mancato rispetto dei minimi tariffari, a seguito del D.L. 223/06 e del mutamento del quadro normativo e deontologico;
- c) insussistenza della violazione dell'art. 19 CDF, per errore sulla natura dell'illecito (di pericolo e non di danno) e mancata valutazione della potenziale idoneità della condotta ad acquisire clientela (contestazione del riferimento a Cass. 23287/10);
- d) con riferimento al secondo capo di incolpazione, insussistenza delle condotte contestate e loro irrilevanza sul piano disciplinare a mente di Cass. 4773/2011, e della successiva conforme giurisprudenza del CNF.

Fissata l'udienza dibattimentale del 26/5/2016 questo Consiglio reputava necessario acquisire la convenzione sottoscritta dall'incolpato con il Comune di Bisceglie il 21.2.2012 ed avendo l'ente provveduto a trasmettere copia, il procedimento veniva nuovamente fissato per la discussione.

DIRITTO

I motivi addotti nel ricorso non sono fondati onde deve essere confermata la responsabilità dell'incolpato e la sanzione inflitta.

Ritenuto che il ricorso non è articolato per motivi specifici ma che le diverse censure di rito e di merito si desumono dalla unitaria esposizione, ad esse sarà fatto riferimento secondo l'ordine progressivo esposto dal ricorrente.

Con un primo ordine di doglianze l'incolpato lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della errata valutazione dei fatti, ed il difetto di istruttoria sotto il profilo della mancata escussione dei testi indicati e chiede quindi la rinnovazione dell'istruttoria.

Il ricorrente segnala circostanze di fatto che sarebbero state travisate e non puntualmente ricostruite nella decisione del COA e da ciò fa discendere un vizio di motivazione.

Giova ricordare che il C.N.F. , quale giudice di appello, può sempre apportare le correzioni e integrazioni della decisione del COA che ritiene necessarie e che il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare l'attendibilità e rilevanza delle prove acquisite, conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare. (cfr C.N.F. 24.11.2014 n.162 e altre conformi).

Or nella specie il COA ha motivato in modo logico ed esauriente la propria decisione, fondata su inequivoche risultanze documentali (sottoscrizione della convenzione ad € 17,00 per ogni affare trattato) ed ha ritenuto del tutto ininfluenti ai fini della decisione l'audizione dei testi indicati dall'incolpato, avendo il Collegio già elementi sufficienti per

determinare l'accertamento dei fatti.

Il Consiglio Nazionale ha comunque ritenuto opportuno svolgere un'integrazione istruttoria e con ordinanza del 26 Maggio 2016 ha disposto l'acquisizione presso il Comune di Bisceglie della "convenzione" tra l'incolpato e il predetto Comune è stato così definitivamente acclarato il fatto che il 21.2.2012 l'avvocato [RICORRENTE] aveva sottoscritto l'accordo per l'affidamento degli incarichi alle condizioni già richiamate.

Relativamente rinuncia al compenso da parte dell'incolpato e quindi sulla gratuità della prestazione, permangono dei dubbi sulla ricostruzione dei fatti. Ed invero nella decisione del COA si assume che *"successivamente all'intervento del Consiglio dell'Ordine di Trani l'incolpato ha rinunciato alla convenzione sottoscritta prevedendo la gratuità delle prestazioni"*, mentre nell'atto di impugnazione si afferma che l'incarico sarebbe stato accettato a titolo completamente gratuito, come risulta dalla racc., del 06.04.2012 che veniva allegata alla memoria difensiva, del 18.6.2012. A ciò si aggiunga che la convenzione acquisita con l'ordinanza di questo Consiglio del 26.5.2016 reca comunque in calce la data del 21.2.2012 e la sottoscrizione dell'avv. [RICORRENTE] e, ancora più in basso nel foglio, un appunto vergato a penna in cui si legge:

"con espressa rinuncia al compenso- segue raccomandata Bisceglie 24.2.2012" ed una seconda firma dell'incolpato seguita da un visto del Comune di Bisceglie con data non leggibile.

Ora al di là di queste contraddizioni risulta acclarato che l'avv.to [RICORRENTE] ha sottoscritto una convenzione alle condizioni di cui si è detto (€ 17,00 compenso onnicomprensivo per affare), e solo in un momento successivo ha rinunciato al compenso.

Così definitivamente ricostruiti i fatti occorre ora verificare se detto comportamento configuri la violazione contestata degli art. 5 e 19 del Cod. Deontologico.

Il ricorrente assume, con un secondo ordine di censure l'assenza di violazione dell'art. 5, sotto duplice profilo. In primo luogo, la violazione sarebbe esclusa dall'avvenuta rinuncia al compenso di 17 Euro previsto dalla convenzione con il Comune di Bisceglie. In secondo luogo, il ricorrente sostiene l'irrelevanza sul piano disciplinare del mancato rispetto dei minimi tariffari, a seguito dell'abrogazione della loro inderogabilità ad opera del D.L. 223/06, dell'abrogazione delle tariffe di cui all'art. 9 del D.L. n. 1/2014 e del mutamento del quadro della normativa professionale (art. 13, legge n. 247/12) e deontologico, nonché sulla base dell'asserita non essenzialità del compenso (e piena negoziabilità) nel contratto di prestazione d'opera intellettuale.

In particolare, secondo il ricorrente, la pattuizione del compenso dovrebbe ritenersi libera fin dal DL 223/2006, almeno con riferimento alla derogabilità dei minimi tariffari, e completamente libera a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 1/2014 e della legge n. 247/12. In particolare, l'art. 13 della legge n. 247 prevede, come noto, il principio della libera pattuizione del compenso, oltre alla possibilità di assumere incarichi a titolo gratuito.

Le tesi difensive, per quanto estesamente motivate, non hanno pregio.

La decisione del COA di Trani deve essere integralmente condivisa nella parte in cui afferma che avere sottoscritto una convenzione proposta dal Comune di Bisceglie, con la quale l'incolpato accettava il compenso "irrisorio" di € 17,00 omnia ad affare costituisce *"un comportamento gravemente pregiudizievole del decoro e della dignità professionale, mortifica la peculiare funzione della professione forense e costituisce un modo non corretto per l'acquisizione della clientela"*.

Né può ritenersi che a seguito della prima normativa sulle liberalizzazioni (DL 223/2006) e venuta meno l'inderogabilità dei minimi tariffari sia comunque consentito usare metodi di acquisizione della clientela che, ledendo il decoro e la dignità della professione hanno un sicuro disvalore deontologico.

Del resto nel caso che interessa è lo stesso incolpato che, avvedutosi che il proprio comportamento non era in linea con i precetti deontologici, ha cercato di rimediare rinunciando al compenso di €17,00 ad affare ed invocando a sua discolpa la gratuità della prestazione.

Ma come ha correttamente rilevato nella propria decisione il COA la gratuità della prestazione, intervenuta comunque in epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione, non elimina l'illiceità deontologica del comportamento e la violazione dei precetti 5 e 19 CD contestati all'incolpato.

Infine per quanto concerne la sanzione applicata è sufficiente rilevare che le previsioni dell'attuale codice deontologico, applicabili ex art. 65, co 5, L247/12, prevedano per il divieto di accaparramento di clientela (ora art 37 ex art 19) la sanzione edittale della censura e attenuata dell'avvertimento e per la violazione del dovere di collaborazione con il COA (ora art.71 ex art 24) la sanzione edittale dello avvertimento, mentre l'art. 5, come norma generale, pure contestata all'incolpato non ha autonomo apparato sanzionatorio.

In conclusione la sanzione inflitta dell'avvertimento appare del tutto congrua, e proporzionata alla fattispecie in esame, tenuto conto che la stessa non appare di

rilevante gravità.

P.Q.M.

visti gli art.38,40 e 44 del RDL 27.11.1933 n. 1578 e gli articoli 59 e segg. Del RD 22.1.1934 n.37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la sanzione dell'avvertimento inflitta all'avvocato [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2017;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria